

Decreto n. 74/2021

Prot. 4888/2021



## Tribunale Ordinario di Brescia Presidenza

*(Decreto disciplinante la nuova competenza tabellare a seguito delle "misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", introdotte dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con la legge 21 ottobre 2021, n. 147)*

### Il Presidente del Tribunale

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 202 del 24 agosto 2021), recante "*misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*";

Vista la legge 21 ottobre 2021, n. 147 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 254 del 23 ottobre 2021), che ha convertito detto decreto in legge, con modifiche;

Rilevato che il citato decreto attribuisce al tribunale nuove competenze in tema di:

- i) conferma delle misure protettive di cui all'art. 6;*
- ii) autorizzazione al compimento di atti gestori ed ulteriori provvedimenti di cui all'art. 10;*
- iii) composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio per le imprese sotto soglia di cui all'art. 17;*
- iv) omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 18;*

Rilevato che le norme richiamate entrano in vigore il 15 novembre 2021 (art. 27 d.l. citato);

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere con urgenza alla assegnazione delle nuove materie alla sezione civile, in astratto tabellarmente competente, di questo Tribunale;

Osservato che la natura delle materie trattate rende opportuna la loro assegnazione alla Sezione IV civile, competente in materia di procedure

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the President of the Tribunal.

concorsuali ed esecuzioni;

Ritenuto, infatti, che si tratta di materie attinenti alla crisi di impresa, che affidano al tribunale compiti affini a quelli contemplati dalla disciplina concorsuale vigente (fra gli altri, autorizzazione all'impresa al compimento di atti di straordinaria amministrazione, omologazione del concordato semplificato, *et similia*);

Rilevato, altresì, che l'attribuzione della relativa competenza al tribunale circondariale (*ex artt. 7 e 10 d.l. citato, che richiamano entrambi il "tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" ed art. 18, stesso decreto, che contempla "il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale"*) induce ad escludere l'affidamento delle materie in esame alla Sezione specializzata in materia di impresa, avente, notoriamente, competenza distrettuale;

Rilevato, infine, che laddove il decreto ha voluto attribuire specifiche competenze alla sezione specializzata, lo ha previsto espressamente (si veda l'art. 3, 6° comma, lettera *a*), del decreto-legge citato, che attribuisce al presidente della sezione specializzata del capoluogo di regione la nomina del magistrato che compone la commissione alla quale è affidata la nomina dell'esperto);

Osservato, conclusivamente, che codesti aspetti depongono per l'assegnazione esclusiva di dette nuove materie alla IV Sezione civile "esecuzioni, fallimenti e procedure concorsuali";

Considerato - sotto altro profilo - che sussistono i presupposti per la dichiarazione di urgenza del presente decreto, che diventerà esecutivo dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Dalla circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022:

**"Articolo 24**

**Immediata esecutività della nuova proposta tabellare**

1. La proposta tabellare può essere dichiarata immediatamente esecutiva dai dirigenti degli uffici giudiziari, qualora determini esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari.

2. Quando, fuori dall'ipotesi di cui al primo comma, la proposta tabellare comporta modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo, con riguardo, in particolare, alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale, al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni, all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, l'esecutività della proposta tabellare è condizionata all'unanime parere favorevole del Consiglio giudiziario.

3. Nel caso in cui il Consiglio Giudiziario esprima parere favorevole non unanime o parere sfavorevole su alcune singole e specifiche parti della proposta, il dirigente dell'ufficio potrà dichiarare immediatamente esecutive le parti della proposta oggetto di parere favorevole unanime, sempre che le altre parti della proposta, oggetto di parere sfavorevole ovvero di parere favorevole non unanime, non presentino aspetti di interdipendenza con le altre previsioni tabellari e, dunque, non ostacolino l'operatività delle previsioni tabellari oggetto di parere favorevole unanime.

**Articolo 40**

**Provvedimenti urgenti di modifica della tabella riguardo all'assegnazione degli affari**

1. I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali e in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano.

Vista ed applicata la Circolare in data 23 luglio 2020 sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022;

Tanto premesso,

### **DECRETA**

La trattazione e la decisione sulle materie di cui al preambolo sono tabellarmente assegnate alla IV Sezione civile “esecuzioni, fallimenti e procedure concorsuali” di questo Tribunale.

La Presidente della IV Sezione civile adotterà i provvedimenti organizzativi interni di rispettiva competenza a norma dell’art. 47-*quater* Ord. Giud., secondo criteri di equa e ragionata ripartizione degli affari nonché di complessiva efficienza della giurisdizione, coesenziali all’implementazione ed al puntuale monitoraggio delle introdotte modifiche.

Trascorsi sei mesi dalla esecutività del presente provvedimento e sulla base delle attività di cui al punto precedente, sarà cura della stessa Presidente di Sezione stilare sintetica relazione nella quale dare conto degli effetti della legge 21 ottobre 2021, n. 147, nonché delle misure organizzative attuate o da attuare agli stessi fini.

### **DICHIARA**

la urgenza del presente decreto, che diventerà esecutivo dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

### **DISPONE**

la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, sede;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;

---

*2. Tali provvedimenti sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.*

*3. Il dirigente, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico direttivo in costanza del triennio di validità delle tabelle, può procedere in via d’urgenza, con provvedimento motivato, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità dell’ufficio sulla base dell’analisi da lui effettuata. In questo caso trovano applicazione le regole di cui al comma 2.”*


- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, professionali e onorari, assegnati a questo Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Brescia e di Chiari;
- al Signor Prefetto di Brescia;
- al Signor Avvocato Distrettuale dello Stato – Brescia;
- ai Signori Presidenti del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia;
- Al Signor Presidente della Camera di Commercio di Brescia.

### DISPONE

infine, la pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Tribunale e l'affissione (per intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie civili interessate.

Brescia, 15 novembre 2021

Il Presidente del Tribunale  
Vittorio Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Masia', written over a horizontal line.